

N. 5/26 p.u.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 5/26 p.u. promosso da:

SCIANNANTENO IRENE (C.F.: SCNRNI61T58A225X) con il patrocinio dell'avv.
Angelica Silvetti;

RICORRENTE

Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.

oooooooo

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 5/26 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato il 15-1-2026 da Sciannanteno Irene, ai sensi degli artt. 67 e segg. CCI;
- rilevato che, con proprio decreto del 4-2-2026, la procedura è stata dichiarata aperta ed è stata disposta l'applicazione delle misure protettive;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante è residente in Comune facente parte del Circondario del Tribunale di Mantova;
- rilevato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;



- esaminata la relazione redatta dal gestore della crisi avv. Filippo Moreschi in data 25-5-2026 ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCI e quella allegata al ricorso introduttivo;
- osservato che il gestore della crisi aveva effettuato il deposito della relazione di cui all'art. 70 co. 6 CCI in più riprese ma che, per disguidi telematici, il deposito non si era perfezionato sicché non si è verificata alcuna decadenza;
- osservato che l'istante rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI avendo da sempre prestato attività come lavoratrice dipendente;
- rilevato che la ricorrente ha proposto, con il ricorso originario, il pagamento in favore dei creditori della somma di € 15.600,00 in tre anni (versando una quota dello stipendio pari a € 400,00 mensili) con soddisfacimento del credito predetto e privilegiato e il pagamento del credito chirografario in misura pari al 12,50%, prevedendo l'esclusione della liquidazione dell'auto Duster immatricolata nel 2014 in quanto necessaria per recarsi al lavoro;
- rilevato che nessun creditore si è opposto alla omologazione come emerge dalla relazione del gestore della crisi del 25-5-2026;
- considerato che l'importo indicato dall'avv. Filippo Moreschi come necessario per il mantenimento del nucleo familiare (costituito dalla ricorrente e dal compagno, titolare di modesta pensione di € 600,00 mensili) appare congruamente determinato in € 1.700/1.800 mensili avendo riguardo ai dati risultanti dalle indagini sulla spesa media delle famiglie residenti in Lombardia pubblicate dall'ISTAT;
- ritenuto che si è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla luce di quanto previsto dall'art. 69 CCI (che significativamente diverge da quanto prevedeva l'art. 12 bis della legge n. 3/2012), non è richiesto che il sovraindebitamento possa ritenersi giustificato unicamente se determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili ed estranei alla sfera di controllo del debitore (c.d. shock esogeno) dovendosi unicamente valutare se l'indebitamento sia stato cagionato da colpa grave, malafede o frode (cfr. Trib. Bologna 31-3-2025; Trib. Napoli 21-1-2025; Trib. Spoleto 3-1-2025; Trib. Catania 21-6-2024; Trib. Santa Maria Capua Vetere 22-10-2024; Trib. Avellino 11-4-2024; App. Bologna 9-2-2024; App. Firenze 8-11-2023);



- rilevato che la ricorrente è irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte come emerge da quanto riportato alle pagine 7 e segg. del ricorso introduttivo nonché nella relazione del gestore della crisi, rilevandosi che l'indebitamento assomma a circa € 82.200,00;
- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento della ricorrente (individuandole, in particolare, nelle condizioni di salute, peggiorate nel corso del tempo e per le cui cure si sono rese necessarie consistenti spese nonché per avere contratto il disturbo da gioco d'azzardo per il quale sta da tempo seguendo uno specifico percorso riabilitativo e ha adottato volontariamente la cautela di affidare la gestione delle proprie risorse economiche al compagno, salvo mantenere modeste somme di denaro strettamente necessarie per le spese correnti) ciò che ha determinato l'impossibilità di fare fronte alle obbligazioni contratte in precedenza e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e attestato, con adeguata motivazione, la ragionevole fattibilità della proposta;
- considerato che la ludopatia, in quanto medicalmente accertata come nel caso di specie, esclude il carattere di grave colpa del sovraindebitamento in quanto derivante da uno stato patologico che non esclude la capacità di intendere bensì quella di volere (cfr., *ex multis*, Trib. Catania 6-6-2024; Trib. Spoleto 28-2-2024; Trib. Torino 26-7-2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 20-7-2023; Trib. Oristano 7-4-2023);
- ritenuto che la colpa grave debba essere esclusa anche con riguardo alla stipulazione di finanziamenti c.d. a catena (per la loro successione si rimanda alla ricostruzione riportata in ricorso) in quanto sebbene non abbia determinato un esito positivo e risolutore della crisi di liquidità, appare giustificata sul piano soggettivo in quanto alla luce del grado di consapevolezza in concreto esigibile dalla debitrice (non dotata di particolari conoscenze finanziarie), siffatta modalità veniva percepita come l'unico mezzo in concreto perseguibile onde ripianare l'esposizione debitoria pregressa (in tal senso si vedano Trib. Spoleto 3-1-2025; Trib. Torino 21-03-2023) facendo evidentemente affidamento sulle proprie risorse reddituali (che ammontavano



complessivamente a € 1.500/1.600 mensili su cui gravavano debiti mensili per € 369,27) e sulla circostanza che i finanziamenti erano stati ripetutamente concessi da operatori qualificati, risorse peraltro motivate da ordinarie esigenze di vita (cura della salute) e, sia pure in parte, per destinarli al gioco d'azzardo che però è stato cagionato da una situazione patologica incolpevole e non invece da intenti speculativi (cfr. App. Roma 10-1-2025) ciò che può integrare la colpa lieve ma non quella grave richiesta invece dalla norma in esame;

- rilevato che non sussistono le ulteriori condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;
- considerato che il soddisfacimento dei creditori mediante le risorse messe a disposizione non può qualificarsi come irrisorio posto che i creditori chirografari nell'ipotesi meno favorevole (e cioè ove non si riuscisse a vendere l'immobile di cui la ricorrente è comproprietaria nella percentuale di 1/32) verranno soddisfatti nella misura del 12,50%;
- ritenuto pertanto che sussiste il presupposto richiesto dall'art. 70 co. 7 CCI e, pertanto, il piano di ristrutturazione va omologato;
- osservato che, per effetto della omologazione del piano, viene a cessare l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di Findomestic Banca s.p.a. e dell'I.N.P.S. (cfr. 67 co. 3 CCI);
- ritenuto che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese, in mancanza di opposizioni;

P.Q.M.

- visti gli artt. 70 e 71 CCI, così provvede:
- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi degli artt. 67 e segg. CCI, da SCIANNANTENO IRENE (nata ad Altamura il 18-12-1961 e residente in Curtatone, via Achille Grandi, 43; C.F.: SCNRNI61T58A225X);
- dispone il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;



- dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della cessione del quinto dello stipendio;
- rammenta che la ricorrente è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- stabilisce che il gestore della crisi, avv. Filippo Moreschi (C.F.: MRSFPP74A19E897H) comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda immediatamente a darne pubblicità nella apposita area del sito web del Tribunale di Mantova;
- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al Giudice;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale, all'esito della quale il giudice provvederà a liquidargli il compenso;
- dichiara chiusa la procedura;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Mantova, 27 maggio 2026.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi



Sent. n. 57/2026 pubbl. il 23/06/2026

Cron. n. : 842/2026

Rep. n. 64/2026 del 23/06/2026

